



**COMUNE DI SANTA MARINELLA**  
**Provincia di Roma**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**Numero 8 del 17-02-2026**

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE. INTERDIZIONE DI UN'AREA DEMANIALE MARITTIMA E DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE SITO IN LUNGOMARE GUGLIELMO MARCONI IN LOCALITÀ DENOMINATA "TORRE CHIARUCCIA" PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ – MISURE URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Premesso che:

in data 16.02.2026 è stato effettuato apposito sopralluogo congiunto da parte dell'Ufficio Demanio marittimo comunale, del Comando di Polizia Locale e della Guardia Costiera – Ufficio Locale Marittimo competente per territorio, presso il Lungomare Guglielmo Marconi e precisamente dal tratto in cui insiste l'incrocio con la S.S.1 Aurelia in località denominata "Torre Chiaruccia" fino allo scivolo in calcestruzzo posto verso Est, nel corso del quale è stato accertato lo stato di grave danneggiamento delle palafitte, alcune delle quali completamente distrutte, nonché una significativa erosione della scarpata compresa tra la battigia e il Lungomare Guglielmo Marconi, configurando una situazione di concreto e attuale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

nel tratto di litorale oggetto del presente provvedimento risultano insistenti le concessioni demaniali marittime, da est verso ovest, come da tabella allegata;

il fenomeno di erosione costiera e la conseguente instabilità della scarpata stanno determinando condizioni di possibili criticità del terreno, con potenziali ripercussioni sull'area sovrastante, in particolare sul marciapiede del Lungomare Guglielmo Marconi, rendendo opportuni interventi a tutela della pubblica e privata incolumità;

Considerato che:

tale situazione determina un concreto e attuale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

le concessioni demaniali marittime rilasciate ai titolari delle palafitte prevedono espressamente che i concessionari sono tenuti a provvedere a tutto quanto necessario per l'ordinaria manutenzione dei manufatti di pertinenza demaniale marittima, nonché a richiedere apposita autorizzazione per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione degli stessi;

le medesime concessioni stabiliscono altresì che l'Amministrazione concedente non si assume alcun onere per la costruzione di opere di difesa né alcuna responsabilità in caso di danneggiamenti o di distruzione totale o parziale delle opere realizzate sul demanio marittimo per effetto di erosioni, mareggiate – anche eccezionali – o per qualsiasi altra causa naturale o accidentale, restando il concessionario obbligato ad adottare immediatamente, a seguito dei danni subiti, tutte le misure necessarie ad assicurare la pubblica incolumità;

Ritenuto necessario ed urgente adottare ogni provvedimento idoneo a prevenire situazioni di pericolo e a tutelare la sicurezza pubblica;

Viste: Legge 15 marzo 1997, n. 59; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; L.R. 6 agosto 1999, n. 14; L.R. 27 febbraio 2020, n. 1;

Atteso che ricorrono le circostanze per l'applicazione dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

**ORDINA**

L'immediata interdizione di tutta l'area demaniale marittima interessata dalle palafitte in legno site sul

litorale di Capo Linaro (come da planimetria allegata ed individuata dal colore verde) che risultino completamente distrutte, danneggiate o comunque a rischio di cedimento, con divieto di accesso e stazionamento fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'accesso alle aree interdette è consentito esclusivamente ai tecnici abilitati e incaricati dal concessionario, alle ditte esecutrici dei lavori e agli organi di controllo, limitatamente alle operazioni di verifica, messa in sicurezza, rimozione detriti e ripristino delle condizioni di sicurezza, da effettuarsi con l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente;

L'interdizione, altresì, di un tratto di marciapiede del lungomare sovrastante e/o adiacente l'area interessata dai fenomeni di erosione e cedimento, compreso tra la concessione demaniale marittima contraddistinta con sigla RA 80 e quella contraddistinta con sigla RA 384 (come da planimetria allegata ed individuata dal colore rosso), delimitata mediante apposita segnaletica e transennamento, fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza;

A tutti i concessionari delle palafitte, indicati nella tabella allegata, insistenti nell'area suddetta di:

- effettuare con la massima urgenza e comunque non appena le condizioni meteomarine lo consentiranno, un accurato controllo dello stato di conservazione e stabilità delle proprie strutture, verificando l'eventuale presenza di danni strutturali, cedimenti o parti pericolanti;
- adottare tutte le misure necessarie alla messa in sicurezza delle aree di pertinenza;
- provvedere alla rimozione di ogni elemento, detrito o parte strutturale finita in mare o sull'arenile che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità;
- provvedere al corretto conferimento dei rifiuti e dei materiali rimossi in discarica autorizzata, nel rispetto della normativa ambientale vigente;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### **DISPONE**

Che sia data adeguata pubblicità della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;

Che la presente ordinanza sia notificata ai concessionari interessati indicati nella allegata tabella;

Che il l'Ufficio Manutentivo del Comune - Settore VI, provveda alla delimitazione e segnalazione delle aree interdette mediante apposizione di idonea cartellonistica, transenne e/o barriere fisiche atte ad impedire l'accesso al pubblico;

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di Santa Marinella e Santa Severa, alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, al Settore VI e all'Ufficio Locale marittimo;

Il Comando di Polizia Locale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sulla esatta esecuzione del presente provvedimento;

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, da inoltrarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa; in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato da inoltrarsi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.

Santa Marinella, 17-02-2026

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**  
DOTT.SSA DESIDERIA TOSCANO

---